

REGOLAMENTO (CE) N. 824/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/95⁽³⁾, ha fissato in particolare i quantitativi di malto non torrefatto originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo

presentate il 10 aprile 1995 per l'importazione di malto in provenienza della Repubblica ceca vertono su 5 648 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un prelievo ridotto del 60 % è pari a 1 070 tonnellate; che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate il 10 aprile 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a prelievo ridotto del 60 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica ceca di cui al regolamento (CE) n. 121/94, presentate il 10 aprile 1995 per il malto, di cui al codice NC 1107 10 99 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,189448.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 58 del 16. 3. 1995, pag. 2.